

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4123-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MAGGIORE)

Comunicata alla Presidenza il 3 dicembre 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
di concerto con il **Ministro dell'interno**
col **Ministro di grazia e giustizia**
col **Ministro delle finanze**
e col **Ministro del tesoro, del bilancio**
e della **programmazione economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con l'accordo firmato a Roma il 10 febbraio 1998, si impegnano tramite le autorità doganali a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione sia su richiesta delle parti che spontaneamente. Lo scopo è quello, innanzitutto, di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e soprattutto anche quello di prevenire, investigare e reprimere le violazioni di tale normativa al fine di rendere più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di 20 articoli, un preambolo ed un allegato. L'articolo 1 contiene le definizioni e le specificazioni degli elementi dell'Accordo stesso, come la definizione di legislazione doganale, amministrazione doganale, infrazione.

Il campo di applicazione dell'Accordo (articolo 2) è limitato alla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra le Parti contraenti.

Vengono disciplinate le richieste di cooperazione e mutua assistenza (articolo 3), come lo scambio di informazioni per una corretta applicazione della legislazione doganale o lo scambio di esperienze connesse all'attività doganale.

Le Amministrazioni doganali hanno l'obbligo di assistersi in merito ai procedimenti di sequestro, congelamento o confisca dei beni (articolo 4).

Si prevede (articolo 5) che le amministrazioni doganali si forniscano reciproca assistenza tecnica, tramite lo scambio di funzionari esperti e lo scambio di informazioni: in particolare ciascuna di tali amministrazioni (articolo 6) deve fornire informazioni su persone che si presume siano coinvolte in violazioni alla normativa doganale, su merci che si sospetta siano oggetto

di traffico illecito e su mezzi di trasporto oggetto di infrazioni.

Si può ricorrere anche al metodo delle consegne controllate (articolo 7) di merci intatte o rimosse anche parzialmente.

Inoltre le amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente tutte le informazioni per contrastare (articolo 8) le infrazioni alla legislazione doganale (movimento di stupefacenti, armi, oggetti d'arte) e anche sul movimento di merci tra i due paesi contraenti (articolo 9).

Ciascuna di tali amministrazioni di propria iniziativa o su richiesta fornisce *dossier* e documenti (articolo 10) contenenti informazioni relative ad attività che possano costituire una infrazione.

Nel caso di una violazione, su richiesta di una Parte contraente (articolo 11), l'amministrazione doganale invierà i funzionari preposti per deporre dinanzi alle competenti autorità della Parte richiedente.

Esistono, inoltre, delle procedure e formalità che devono essere rispettate dalle amministrazioni doganali (articolo 12) nella formulazione delle richieste di assistenza, come l'oggetto ed il motivo della richiesta, una sintesi dei fatti.

Tali amministrazioni (articolo 13) devono tenere un determinato comportamento nell'esecuzione delle richieste, come l'avvio di indagini su richiesta dell'altra amministrazione, o la cooperazione nell'indagine stessa. I funzionari di una amministrazione doganale (articolo 14) possono, in casi particolari, partecipare alle indagini riguardanti infrazioni alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato dell'amministrazione doganale richiedente.

Vengono anche dettate le condizioni a cui sono sottoposti le informazioni e i documenti ricevuti in conformità a tale Accor-

do (articolo 15). Innanzitutto tali informazioni possono essere usate solo per gli scopi dell'Accordo e non possono essere trasmesse o utilizzate per altri fini. Quando vengono scambiati dati personali, le Parti contraenti garantiscono un livello di protezione dei dati equivalente a quello risultante dall'attuazione dei principi contenuti nell'Allegato all'Accordo: essi devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi ed alle condizioni stabiliti dall'amministrazione doganale che li fornisce. Tali amministrazioni si forniscono reciproche notizie sull'utilizzo di tali dati personali, mantengono un registro sulla fornitura e ricezione dei dati a carattere personale, provvedono alla protezione degli stessi ed infine il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, compresa la loro riservatezza ed identità.

Esistono però dei casi in cui si può rifiutare l'assistenza (articolo 16), come quando l'adempimento della richiesta può ledere la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato, o non esista la compatibilità

con le proprie disposizioni legislative e amministrative nazionali.

Vengono inoltre fissate anche le ripartizioni delle spese (articolo 17) derivanti dall'esecuzione del presente Accordo. Le amministrazioni doganali rinunciano a rivendicazioni per il rimborso delle spese relative all'esecuzione dell'Accordo ad eccezione delle spese ed indennità per esperti, testimoni, traduttori e interpreti. Per quel che riguarda l'Italia, il disegno di legge prevede un onere annuo di 61 milioni di lire.

È istituita, infine, una Commissione mista per l'esame delle questioni relative alla cooperazione e mutua assistenza e per la risoluzione delle controversie in merito alla interpretazione ed applicazione dell'Accordo (articolo 18). Naturalmente l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo è quello dei territori degli Stati delle Parti contraenti (articolo 19).

La Commissione propone l'approvazione del disegno di legge, ritenendo opportuna la ratifica dell'Accordo descritto.

MAGGIORE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

25 novembre 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

23 novembre 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 61 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

